

Storia locale / Roma C

NOBILE COLLEGIO CHIMICO-FARMACEUTICO DI ROMA
(Fondato nel 1429)

STATUTO E REGOLAMENTO



SCHEDATO

Edito a cura del
NOBILE COLLEGIO CHIMICO-FARMACEUTICO DI ROMA
Via in Miranda, 6 - Roma
1943-XXI

ARCA DI SAN CARLO E BIBLIOTECA DI SAN CARLO

1875

STATUTO E REGOLAMENTO



1875

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CHIEFFO dott. grand'uff. MICHELE - *presidente*

BASILI dott. ANGELO - *consigliere*

BATTISTI dott. cav. uff. GUIDO - *consigliere*

BIANCONI dott. comm. ALFREDO - *consigliere*

CIRELLI dott. DOMENICO - *consigliere*

FABIANI dott. cav. uff. UGO - *consigliere*

MARCHETTI dott. cav. GAETANO - *consigliere*

SERAFINI dott. LUIGI - *consigliere*

SOSTI dott. comm. PIETRO - *consigliere*

LANGELI dott. comm. LUIGI - *revisore dei conti*

MONACO dott. FRANCESCO - *revisore dei conti*

PRATO dott. cav. G. B. - *revisore dei conti*

PRIMAVERA dott. ARTURO - *revisore dei conti*

FRASCHETTI mons. ORESTE - *cappellano*

PARIGNANI rag. cav. uff. GIUSEPPE - *ragioniere*

MEMORANDUM FOR THE RECORD

1. On 10/10/54, the Board of Directors of the
Company met in regular session and discussed
the proposed acquisition of the assets of
the defunct company, including the real estate
located at 1234 Main Street, New York, New York.
The Board of Directors has approved the
acquisition of the assets of the defunct company
and the purchase of the real estate located at
1234 Main Street, New York, New York, for a
total purchase price of \$100,000.00.
The Board of Directors has also approved the
issuance of 100,000 shares of common stock
of the Company to the defunct company in
payment of the purchase price of the assets
of the defunct company.

Very truly yours,
[Signature]

COLLEGIALI ONORARI

al 31 dicembre 1942-XXI

Assauto dott. cav. Giuseppe	Paolini prof. comm. Vincenzo
Cingolani prof. comm. Masaniello	Ruggeri dott. cav. Ruggero
Conci dott. Giulio	Rovesti prof. grand'uff. Guido
Da Conto prof. comm. Vincenzo	Serono prof. gran croce cons. naz.
Di Marzio prof. grand.uff. cons. naz. Cornelio	Cesare
Di Mattei prof comm. Pietro	Scrinzo dott. comm. Gaetano
Fiora cav. uff. Paolo	Testa dott. comm. Riccardo
Mariani dott. comm. Teofilo	Tuffi dott. comm. Riccardo
Marotta prof. gr. cr. Domenico	Traglia ecc. mons. vescovo Luigi

COLLEGIALI EFFETTIVI

al 31 dicembre 1942-XXI

Albini Carlo	Lo Casto Cirino
Antolini Ercole	Mancini Francesco
Antolini-Frugoni comm. Sandro	Mannoni Gaetano
Assettati Gino	Marchetti Domenico
Aureli cav. uff. Tommaso	Marchetti cav. Gaetano
Basili Angelo	Marchetti cav. Riccardo
Battisti cav. uff. Guido	Monaco Francesco
Bianconi comm. Alfredo	Pennacchio comm. Luigi
Bianconi Fortunato	Peretti cav. Pietro
Brocchieri Aurelio	Piccioni comm. Arnaldo
Brotto cav. Luigi	Prassede Leonida
Chiari Mario	Prato Giovanni Battista
Chieffo grand'uff. Michele	Primavera Arturo
Cirelli Domenico	Quintili Rodolfo
D'Alessandri Alessandro	Romagnoli Salvo
De Gregorio Alfredo	Scelba Mario
De Longis Luigi	Scheggi grand'uff. Publio
De Sanctis comm. Gioacchino	Serafini Luigi
Evans Federico	Sosti comm. Pietro
Fabiani cav. uff. Ugo	Tioli comm. Rodolfo
Langeli comm. Luigi	

COLLEGE OF LIBRARY

of the University of Toronto

Library of the College of Library
of the University of Toronto
The following books are
on hand in the library
of the College of Library
of the University of Toronto
at the date of the
report of the
Library Committee
for the year 1911

LIBRARY OF THE COLLEGE OF LIBRARY

of the University of Toronto

Library of the College of Library
of the University of Toronto
The following books are
on hand in the library
of the College of Library
of the University of Toronto
at the date of the
report of the
Library Committee
for the year 1911

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo Statuto Organico del Collegio Chimico Farmaceutico di Roma presentato per la Nostra Approvazione;

Veduto le relative deliberazioni della Assemblea Generale del Collegio, del Consiglio Comunale e della Giunta Provinciale Amministrativa di Roma;

Veduta la legge 17 luglio 1890 N. 6972 ed i relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato del quale si adottano i motivi che qui si intendono trascritti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo Statuto organico del Collegio Farmaceutico di Roma in data 10 ottobre 1902 composto di N.º ventinove articoli.

Detto Statuto sarà munito di visto, e sottoscritto di Ordine Nostro dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 Novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: GIOLITTI.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI FONDAMENTALI.

ART. 1. — Il *Nobile Collegio degli Speciali* in Roma fu istituito dal Pontefice *Martino V* con sua bolla dell'8 Marzo 1429 concedendo in perpetuo all'antichissima *Universitas Aromatariorum* le modeste rendite assegnate fino a quel giorno alla Collegiata di San Lorenzo in Miranda. E colla medesima bolla fu ad esso affidato principalmente la disciplina e la condotta di tutti coloro che avevano attinenze con l'esercizio della farmacia, la sorveglianza delle fabbriche e degli spacci delle sostanze alimentari, il diritto di compilare le tariffe dei medicinali e di conferire per esame le matricole del libero esercizio della farmacia. Le sue rendite si vennero poi aumentando con tasse pagate

dai farmacisti, con altre percepite per la sorveglianza delle sostanze alimentari e con lasciti di diversi benefattori. Nel 1595 Clemente XIII con suo breve, per le grandi benemerienze che il Collegio aveva saputo acquistarsi, lo sottrasse dalle ingerenze senatoriali, e lo pose alla dipendenza diretta del sovrano, al quale fu deferita la nomina dei Collegiali.

Gli statuti suoi subirono altre modificazioni sotto il pontificato di Paolo V nel 1607, di Clemente XI nel 1660; per decreto della Congregazione generalissima nel 1708, e finalmente sotto Pio VI con breve 11 Agosto 1785.

Ai primi del 1800, sotto la dominazione francese, le sue rendite passarono al governo sotto forma di prestiti forzosi; e il Collegio divenne di fatto solo corpo accademico. Ma nel 1814 il Pontefice Pio VII richiamò in vigore gli statuti; e restituì al Collegio le sue rendite. Da quell'epoca fino al 1870 i diritti e i privilegi del Collegio subirono ben poche variazioni, le più importanti delle quali furono fatte in rapporto alla riforma degli studi nel 1824 da Leone XII. Dopo il 1870, per effetto delle nuove leggi organiche, ha perduto quasi tutti i suoi privilegi e si è convertito in una associazione scientifica-professionale che entra nel novero delle opere pubbliche di beneficenza, perchè amministra assegni e lasciti che, dopo la dominazione di Napoleone I, furono convertiti, come lo sono presentemente, in rendita dello Stato e in canoni diversi.

Nel 1870 ebbe confermato *ipso jure* il riconoscimento di Ente morale dal Governo d'Italia.

Intende ora conservare la denominazione assunta fin dal 1860 di *Collegio Chimico Farmaceutico di Roma*.

ART. 2. — Il Collegio si propone:

a) di compiere quelle opere di beneficenza che, secondo le tavole di fondazione, consistono principalmente nel soccorrere i farmacisti infermi e poveri, le loro famiglie e gli studenti di farmacia giusta le disposizioni del titolo IX del presente statuto, erogando all'uopo una somma non inferiore alla media di lire tremila annue;

b) di adempiere agli obblighi di culto secondo le volontà dei testatori, impiegando la rendita di lire milleduecentoventicinque annue;

c) di adoperarsi per la tutela dei diritti professionali, per il miglioramento morale e per l'incremento scientifico della farmacia.

E per tali fini saranno adoperate le rendite derivanti dal fondo urbano e dai lasciti: di *Stefanorio Biagio* del 1605, di *Sborlatti Giovanni* del 6 giugno 1609, di *Roscietti Giovantonio* del 3 agosto 1611, di *Debatois Giacomo* del 9 dicembre 1612, di *Cimino Pietro Paolo* del 19 Dicembre 1612, di *Gallerati Ruggero* del 29 luglio 1613, di *Soccardo Antonio* del 3 agosto 1635, di *Paoletti Alberto* dell'aprile e maggio del 1637, di *Anguscelli Giacinto* del 6 dicembre 1649, di *Coltre Ludovico* del 6 dicembre 1649, di *Sbardella Valentino* del giu-

gno 1661, del 9 aprile 1663 e del marzo 1670, di *De Oddi Giuseppe* del Maggio 1670, di *Vannucchi Giovanni* del 15 maggio 1670, di *De Obicis Pier Maria* del 20 gennaio 1693, di *Mattiolo Cesare* del 7 marzo 1723, di *Volpi Giuseppe* del 27 novembre 1847. I quali lasciti dalla restaurazione del Governo papale, dopo la caduta di Napoleone I, furono tutti convertiti in rendita dello Stato e in canoni attivi.

ART. 3. — Possono far parte del Collegio nella qualità di collegiali effettivi:

a) i farmacisti proprietari e direttori di farmacia esercenti in Roma almeno da 5 anni, e che abbiano dato buon saggio dei loro costumi, di integrità e di sapere;

b) i professori dell'Università romana, titolari dei corsi di Farmacia;

c) i direttori delle farmacie dei pubblici ospedali.

I collegiali effettivi possono raggiungere, ma non mai superare il numero di cinquanta. La loro ammissione è sempre deliberata dall'assemblea generale per mezzo di votazione a scrutinio segreto.

ART. 4. — Possono essere nominati collegiali onorari a numero illimitato coloro i quali per meriti scientifici, per benemerienze professionali, o per servizi segnalati resi al Collegio ne siano riconosciuti meritevoli dall'assemblea generale.

ART. 5. — I collegiali tanto effettivi quanto onorari sono nominati a vita.

ART. 6. — Cessano di far parte del Collegio coloro che per azioni disonorevoli si siano resi indegni di appartenervi.

La radiazione di un collegiale dai ruoli, sopra proposta motivata dal Consiglio, deve essere deliberata dall'assemblea generale a scrutinio segreto.

TITOLO II.

DELLA DIREZIONE

ART. 7. — L'amministrazione del Collegio è affidata a un consiglio composto del Presidente e di otto collegiali effettivi che prendono il nome di consiglieri. Tanto questi quanto il Presidente sono nominati dall'assemblea generale, per mezzo di voti a scrutinio segreto; durano in carica 2 anni, e possono essere confermati.

Le funzioni dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

ART. 8. — Il Consiglio nomina nel suo seno: un Segretario, un Tesoriere-Economo, un Archivista-bibliotecario e un Provveditore di Chiesa.

ART. 9. — Non possono far parte del Consiglio di amministra-

TITOLO VI.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 20. — Il Consiglio di amministrazione ha diritto di far pagare ai soci effettivi, nei modi e nei limiti che crederà opportuni, una tenue quota mensile che dovrà essere iscritta in bilancio sotto il titolo di *entrate straordinarie*, da erogarsi esclusivamente per la tutela dei diritti professionali, per il miglioramento morale e per l'incremento scientifico della farmacia.

ART. 21. — Il collegiale che si rifiuta per sei mesi consecutivi al pagamento della quota di contributo, di cui all'articolo precedente, cessa di fatto di far parte del Collegio.

TITOLO VII.

SERVIZIO DI ESATTORIA E DI CASSA

ART. 22. — Il servizio di esattoria e di cassa verrà regolato con apposita deliberazione da approvarsi dall'Autorità tutoria.

I mandati di pagamento debbono essere firmati dal Presidente, dal segretario e dal consigliere che soprintende al servizio a cui il mandato si riferisce o, in mancanza di questi, dal consigliere anziano.

TITOLO VIII.

DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 23. — E' ufficio del Presidente: di presiedere e regolare l'andamento delle adunanze, di firmare la corrispondenza ed i documenti amministrativi, e, unitamente al Consiglio, di prendere le iniziative giovevoli al benessere morale e materiale della classe e utili al buon andamento della Istituzione.

ART. 24. — Le distribuzioni degli uffici, il numero degli impiegati, le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi, le cauzioni dei medesimi, sono determinate nello speciale regolamento di amministrazione e di servizio interno.

TITOLO IX.

BENEFICENZA.

ART. 25. — Potranno fruire della beneficenza collegiale le seguenti persone:

- a) i farmacisti bisognosi in istato d'infermità;

b) i farmacisti che si trovano in condizione di riconosciuta indigenza;

c) le vedove dei farmacisti e i loro orfani poveri;

d) gli studenti di farmacia chē per compiere i loro studi hanno bisogno di sussidio.

Per essere ammesso alla beneficenza è necessario essere romano o di avere in Roma il domicilio da cinque anni.

ART. 26. — Il Collegio si propone di assumere il patronato morale degli orfani dei farmacisti, esercitando una vigilanza paterna ed un interessamento vevoli a facilitare ad essi il conseguimento dei mezzi per provvedere ad una sana educazione e al loro sostentamento.

ART. 27. — Tutte le elargizioni di beneficenza sono deliberate dal Consiglio di amministrazione in seduta segreta.

TITOLO X.

C U L T O .

ART. 28. — Il Collegio provvede agli obblighi di culto nella chiesa di S. Lorenzo in Miranda, mediante la celebrazione di numero 365 messe annue, e di numero 14 anniversari.

TITOLO XI.

ART. 29. — Per quanto non provvede il presente statuto, si applicheranno le norme sancite dalla legge 17 luglio 1890 N. 6972, e dai relativi regolamenti.

Il Presidente

Cav. ODOARDO MASI.

Il Consigliere Segretario

Dott. GIOACCHINO DE SANCTIS.

I Consiglieri:

PIO SETTIMI

Cav. COSTANTINO PERETTI.

VINCENZO BALDERI

FRANCESCO-SAVERIO PIETROCOLA

DOMENICO MARCHETTI

Cav. ENRICO CHERUBINI

Prof. LORENZO CAVEDONI

Dott. PIETRO GAMMARELLI

MINISTERO DELL'INTERNO

d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro

GIOLITTI.

REGOLAMENTO

Allo statuto organico del Collegio chimico farmaceutico di Roma, approvato dall'Assemblea generale del 27 gennaio 1903.

Disposizioni fondamentali

(Statuto art. 2)

ART. 1. — Il Collegio cura che siano rispettate dai non farmacisti le disposizioni di legge e i regolamenti che si riferiscono alla vendita dei medicinali e all'esercizio in generale della farmacia; tratta colle Autorità governative e comunali gl'interessi dei farmacisti di Roma;

ha cura di far partecipare i farmacisti ai pubblici uffici, e specialmente al Parlamento, al Consiglio comunale, alla Camera di commercio e ai Consigli provinciali;

prende parte ai congressi professionali e scientifici;

incoraggia con borse di studio e con altri mezzi il progresso della chimica e delle scienze affini;

provvede nella biblioteca e nel laboratorio quanto è necessaria ai farmacisti per lavorare, e per seguire i progressi delle scienze; promuove conferenze sopra temi professionali da tenersi nella sede del Collegio;

pubblica un giornale scientifico professionale.

Dei soci.

(Statuto art. 3-6)

Art. 2. — Quando un candidato viene proposto è necessario che si trovi in una delle tre condizioni volute dai comma *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 3 dello statuto. Non dà diritto alla candidatura l'essersi trovato in epoche anteriori.

ART. 3. — Il farmacista proprietario di una officina, ma che notoriamente non vi esercita la sua professione, non può essere proposto per collegiale; e così neppure chi dirige una farmacia, che non sia ospitaliera, senza esserne il possessore.

ART. 4. — La sua nomina essendo a vita, s'intende che il socio

rimane dopo l'elezione al suo posto, anche se gli vengano a mancare le condizioni richieste dall'art. 3 dello statuto per la sua ammissione.

ART. 5. — Le proposte di ammissione dei nuovi collegiali devono esser fatte in iscritto al Presidente, e firmate da 2 soci proponenti, in precedenza assicuratisi che il collega accetta di buon grado la candidatura. Nella prima adunanza del consiglio di presidenza si constata l'eleggibilità o meno dei proposti a norme dell'art. 3 dello statuto; e nel caso della eleggibilità la votazione di nomina si farà nella prossima assemblea generale.

La votazione dovrà essere segreta.

ART. 6. — Chiunque per dimissioni o per altra causa non infamante avesse cessato di far parte del Collegio potrà essere di nuovo proposto, ma soltanto dopo 2 anni dalla data della sua cancellazione.

ART. 7. — Per la nomina dei soci onorari si seguono le stesse norme che regolano quella dei soci effettivi.

ART. 8. — I soci onorari residenti in Roma sono chiamati ad assistere alle assemblee, perchè possano dare il loro autorevole consiglio sui temi in discussione.

Delle cancellazioni.

(Statuto art. 6)

ART. 9. — Sono considerate azioni disonorevoli anche quelle che si riferiscono ad atti di mancato riguardo verso i colleghi nell'esercizio della professione e tendano a ledere il decoro della farmacia in se o per rapporti non convenienti con gli esercenti le altre arti salutari.

Dell'Elezione del Consiglio direttivo.

(Statuto art. 10).

ART. 10. — Il consigliere che ha ottenuto nella votazione di nomina il maggior numero di voti assume la funzione di Presidente in assenza o per mandato di questi. Nel caso che abbia ottenuto pari numero di voti con altri sarà data la precedenza al maggiore di età.

Un altro consigliere, da scegliersi fra i più giovani, assume le funzioni di segretario in assenza o per mandato di questi.

Delle Adunanze Generali.

(Statuto art. 18-19).

ART. 11. — Prima che s'apra l'assemblea gli intervenuti firmeranno il foglio di presenza.

Se vi saranno procure, queste dovranno essere scritte, e presen-

tate alla presidenza prima che sia constatata la legalità dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie si terranno tre volte all'anno nei mesi di settembre, febbraio e giugno e le straordinarie saranno indette ogni volta che il Consiglio lo crederà necessario, o su richiesta di soci a norma dell'art. 18 dello statuto.

Nell'assemblea di settembre sarà discusso e approvato il bilancio preventivo dell'esercizio susseguente.

Nell'assemblea di febbraio si procederà alla nomina di 4 Sindaci, 2 per la revisione del bilancio preventivo, e 2 per quello consuntivo in corso, all'elezione del Presidente e dei Consiglieri e all'approvazione del consuntivo.

Nell'assemblea di giugno si discuteranno tutte le proposte e questioni d'indole professionale e di ogni altra proposta o voto che venisse inviata alla Presidenza dai collegiali.

L'assemblee di seconda convocazione saranno valide coll'intercetto di un terzo almeno dei Collegiali effettivi.

ART. 12. — Quando s'abbiano a trattare interessi esclusivamente professionali che non implicano impegno delle somme patrimoniali, potrà il Collegio riunire nella sua sede in assemblea generale tutti i farmacisti esercenti in Roma.

I verbali di queste assemblee saranno conservati in apposito registro, saranno letti e approvati seduta stante, e saranno firmati dal Presidente e dal segretario.

ART. 13. — Quando parimenti si terranno conferenze sopra argomenti scientifici o professionali saranno invitati ad assistervi tutti i farmacisti di Roma.

ART. 14. — Nelle assemblee generali non si potranno discutere questioni che non siano all'ordine del giorno.

ART. 15. — L'assemblea ha facoltà di proporre l'invertimento dell'ordine della discussione, e di sopprimere qualche tema; giammai di aggiungerne altri.

ART. 16. — Sul processo verbale ciascuno potrà prendere la parola per rettificare qualche frase; non mai per riaprire la discussione.

ART. 17. — In ogni assemblea ciascun collegiale avrà diritto di rivolgere al Presidente interrogazioni ed interpellanze.

ART. 18. — Il Presidente non potrà chiudere la discussione se non quando la chiusura sia stata deliberata dai presenti.

ART. 19. — Il Presidente potrà togliere la parola a chi ripeta ciò che fu già detto, o si allontani dall'argomento in discussione.

ART. 20. — Il Presidente potrà rifiutarsi di rispondere a qualche interrogazione; e potrà non accettare interpellanze, poco opportune.

ART. 21. — I fatti personali dovranno essere trattati brevemente, e nel limite del loro argomento.

ART. 22. — Quando siano stati presentati ordini del giorno, la

votazione sarà sempre fatta sopra di essi; e sarà data la precedenza a quello più lato.

Diritti e Doveri dei Soci.

(Statuto art. 20-21).

ART. 23. — Il collegiale che abbia cessato di far parte del Collegio per mancato pagamento della quota, a norma dell'art. 24 dello statuto, potrà essere riammesso; ma soltanto dopo un'anno dalla data della sua cancellazione; e a condizione che accetti di pagare le somme arretrate e non soddisfatte prima della sua cancellazione.

Servizio di Cassa e Amministrazione.

(Statuto art. 22).

ART. 24. — Il Presidente ogni anno farà il suo programma nella seduta in cui è presentato il bilancio preventivo.

ART. 25. — I bilanci consuntivo e preventivo saranno consegnati ai sindaci almeno 15 giorni prima della convocazione delle rispettive assemblee.

ART. 26. — L'assemblea delibera su tutte le spese ordinarie comprese quelle di beneficenza; vota complessivamente le straordinarie e i fondi di riserva.

ART. 27. — Il consiglio di presidenza delibera tutte le spese straordinarie, compresi i sussidi, e dà esecuzione tanto alle ordinarie che alle straordinarie.

ART. 28. — I sindaci hanno il dovere di esaminare i bilanci consuntivi, di procedere alla verifica della cassa, di dare un parere sul bilancio preventivo; e di rilasciare di tutto relazione scritta e firmata.

ART. 29. — Tutti i conti e tutte le note di pagamenti devono essere dirette al Presidente il quale, se le riconosce regolari, le invia al tesoriere economo coi relativi mandati.

ART. 30. — Il Presidente potrà concedere sussidi straordinari, e fare spese per somme non superiori a L. 30. Tutto il rimanente dovrà essere deliberato dal consiglio.

ART. 31. — Nessun mandato di pagamento potrà esser tratto e pagato dall'economista senza la firma del Presidente e del segretario.

ART. 32. — Gli affitti della casa saranno fissati nel preventivo di ciascun anno.

Le locazioni dovranno essere fatte dall'economista in base a detto preventivo, sentito il consiglio di presidenza.

ART. 33. — Non potranno essere accettati inquilini senza il deposito preventivo.